

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

(19^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica » (1007) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 232, 233, 234
ALBARELLO	233
CELASCO, <i>relatore</i>	232, 233, 234
DARE'	232
FANELLI	234
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	234
ROFFI	233, 234
ROSATI	233
ZENTI	233

« Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1027) (D'iniziativa del deputato Leone Raffaele) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	236, 237
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	237

ROFFI	Pag. 237
ZENTI, <i>relatore</i>	236

« Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1029) (D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	230, 232
ANGELILLI, <i>relatore</i>	231
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	232

« Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1048) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	237, 239
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	239
ROSATI, <i>relatore</i>	238

« Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali » (1049) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	239, 240
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	239
ZENTI, <i>relatore</i>	239

4ª COMMISSIONE (Difesa)

19ª SEDUTA (31 marzo 1965)

« Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito » (1050) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 240, 241
GIORGI	241
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	241
ZENTI, <i>relatore</i>	240

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Di Paolantonio, Fanelli, Fiorentino, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1029) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, De Meo e Buffone: « Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i senatori ricordano, il disegno di legge era stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente. La Commissione chiese, peraltro, all'unanimità e col consenso del Governo, che il provvedimento fosse deferito alla sede deliberante. Poiché la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta della Commissione, il disegno di legge sarà discusso in sede deliberante.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati era il seguente:

Art. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in annue lire 424 milioni e 800.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Su questa formulazione la 5ª Commissione aveva espresso il seguente parere contrario in data 20 marzo 1965:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1029, osserva quanto segue:

Innanzitutto, non è stabilito, nel disegno di legge, il termine iniziale di decorrenza della disposizione che fissa il numero di organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

L'onere finanziario, valutabile, come indicato all'articolo 2, in annue lire 424 milioni e 800.000, verrebbe calcolato, invece, a far data dal 1° agosto 1964 e coperto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 4.048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Al riguardo si sottolinea la necessità di precisare: la data di decorrenza delle nor-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

19ª SEDUTA (31 marzo 1965)

me del disegno di legge; l'onere comportato per i 5 mesi del 1964, in aggiunta a quello indicato per il 1965; la riduzione complessiva che verrebbe operata dello stanziamento recato dal suddetto capitolo 4.048 (Arma dei carabinieri — vestiario ed equipaggiamento, eccetera, lire 3.950 milioni — capitolo di spesa discrezionale).

Per tale ultimo aspetto, non può non rilevarsi l'entità della riduzione che verrebbe operata su stanziamenti che dovrebbero essere stati impostati in aderenza ad effettive previste necessità.

Quanto sopra considerato, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Successivamente, il Governo ha presentato un nuovo testo del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964.

Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo nuovo testo la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere favorevole:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al precedente parere espresso in data 20 marzo 1965, esaminati gli emen-

damenti proposti al disegno di legge, in aderenza alle osservazioni formulate nel suddetto parere, comunica di non opporsi al loro accoglimento e all'ulteriore corso del provvedimento ».

Anche il parere della 1ª Commissione è favorevole al nuovo testo del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al relatore, senatore Angelilli.

A N G E L I L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame — che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento — è sostanzialmente diretto a sbloccare una particolare situazione organica, onde consentire la nomina a vicebrigadiere degli allievi sottufficiali, che, fin dall'agosto 1964, hanno ultimato il corso.

Come è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, finchè non saranno stabiliti nuovi organici dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma stessa è determinato annualmente dal Ministro della difesa, e, in corrispondenza della consistenza dell'organico del ruolo anzidetto, viene ridotto l'organico complessivo dei sottufficiali.

In altri termini, per effetto della citata norma, l'organico del ruolo speciale viene a saturare l'organico complessivo dei sottufficiali dell'Arma, talchè non esistono più le vacanze occorrenti per procedere alla nomina dei vicebrigadieri e, pertanto, la Corte dei conti non può far luogo alla registrazione dei relativi decreti.

Il provvedimento in esame è diretto a superare tale situazione stabilendo — in attesa che vengano approvati gli organici definitivi dei sottufficiali dell'Arma — un organico autonomo del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, che, non gravando più su quello generale, consentirà di formare le vacanze necessarie per la nomina dei vicebrigadieri.

La nuova norma è diretta, inoltre, ad incrementare l'efficienza funzionale dell'Arma, che, allo stato attuale, è costretta a lasciare scoperti numerosi posti di impiego

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (31 marzo 1965)

da brigadiere e vicebrigadiere (ora attribuiti ai sottufficiali del ruolo speciale) il cui organico è già insufficiente per fronteggiare le esigenze dell'Istituto.

Ciò premesso, nell'esprimere parere favorevole al nuovo testo, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e Tesoro, si confida che il provvedimento possa trovare l'unanime adesione degli onorevoli membri della Commissione.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, in seguito alle osservazioni mosse dalla Commissione finanze e tesoro, ha elaborato il nuovo testo, di cui è stata data lettura.

Pertanto, non essendovi alcuna opposizione in merito al disegno di legge, il Governo ne chiede l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'articolo 1 del nuovo testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 del nuovo testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo e della indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica » (1007)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali del-

l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica ».

Avverto che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E L A S C O, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono state istituite da tempo, presso l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, Casse di previdenza, aventi personalità giuridica, allo scopo di corrispondere agli ufficiali e sottufficiali che cessano dal servizio permanente, o, in caso di morte o irreperibilità, ai loro familiari, un'indennità supplementare, o premio di previdenza, nella misura dell'1 per cento dell'ultima retribuzione annua per gli anni di servizio. I fondi vengono reperiti assoggettando gli ufficiali ed i sottufficiali al versamento dell'1 per cento della loro retribuzione.

Nessun contributo è richiesto da parte dello Stato.

Ultimamente, essendosi manifestato da parte degli interessati l'intento di rivalutare tale indennità, è stato predisposto il presente disegno di legge, che prevede col 1° luglio 1965 un aumento dell'1 per cento sia della contribuzione come dell'indennità, quest'ultima, ovviamente, con la gradualità necessaria per dar modo alle Casse di costituire le occorrenti riserve finanziarie.

All'interessato è data facoltà di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi, anche dopo la cessazione del servizio, al fine di raggiungere il massimo di aumento.

Inoltre, viene esteso il diritto alla indennità supplementare o al premio di previdenza ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali, mentre prima tale diritto era limitato alla vedova o, in mancanza, ai figli minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.

Pertanto, il relatore esprime parere favorevole al disegno di legge.

D A R È. In effetti, il Fondo, di cui trattasi, può essere paragonato ad un libretto di

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (31 marzo 1965)

risparmio. Il monte generale di questo fondo a quanto corrisponde? Coloro che vanno in quiescenza ricevono la somma che hanno versato senza alcun interesse?

C E L A S C O , *relatore*. I beneficiari ricevono in base alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio, e, quindi, incassano in maggior misura. Ogni Cassa ha una gestione autonoma; e debbo aggiungere che qualche Cassa ha fatto delle ottime speculazioni e, quindi, è riuscita ad avere a disposizione un fondo maggiore.

A L B A R E L L O . Il contributo è volontario o obbligatorio?

C E L A S C O , *relatore*. È obbligatorio.

A L B A R E L L O . È sicuro il relatore che il provvedimento sia veramente atteso dagli interessati?

C E L A S C O , *relatore*. Ne sono sicuro. Anzi taluno chiedeva di portare la misura del contributo addirittura al 3 o al 4 per cento.

Z E N T I . Io ho una preoccupazione, che forse il relatore potrà togliermi. Il provvedimento decorrere dal 1° luglio 1965. Ora, noi siamo nella seconda fase della grossa operazione del conglobamento, e, pertanto, il 2 per cento, che si vorrebbe fissare, con decorrenza dal 1° luglio verrebbe a gravare sulla base dello stipendio ridotto, cioè inciderebbe nella seconda fase del conglobamento. Che cosa avverrà col 1° marzo 1966, terza ed ultima fase del conglobamento? Tutte le voci infatti, verranno conglobate a quella data in un'unica voce, cosicchè la base dello stipendio sarà assai maggiore. Ho il timore che, nel proporre il presente provvedimento, non ci sia fatto rettamente il conto di quello che costerà la contribuzione da versare alle Casse autonome dal 1° marzo 1966.

A L B A R E L L O . Volevo far notare una contraddizione, che, a mio avviso, esiste nel provvedimento. Queste Casse sono

chiamate volontarie, mentre invece il versamento è obbligatorio. Dare un carattere di obbligatorietà ad un qualcosa che per legge è volontario, mi sembra una contraddizione oltremodo stridente.

C E L A S C O , *relatore*. La Cassa è autonoma, non volontaria.

R O F F I . Anch'io ho lo stesso dubbio del senatore Albarello. Tutto ciò che è fatto a favore della previdenza ci trova favorevoli in linea di principio. Però, poichè si tratta di Casse autonome e, quindi, una certa volontarietà è implicita, bisognerebbe accertare il rispetto della volontà degli interessati.

P R E S I D E N T E . Come lei ha detto giustamente, onorevole Roffi, tutto ciò che serve a favorire la previdenza o ad integrarla, ci deve trovare favorevoli. L'osservazione che si potrebbe fare è che si tratta di una previdenza non totalmente volontaria. Comunque, non è adesso in discussione il principio, ma semplicemente l'opportunità di aumentare di poco i versamenti, affinché la previdenza, nel momento in cui deve scattare, sia una previdenza maggiormente adeguata.

R O S A T I . Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Albarello, faccio osservare che poichè si tratta di casse autonome che vengono praticamente gestite dagli stessi interessati, non ci sarebbe bisogno di un disegno di legge, se il contributo fosse volontario. Invece, il contributo è obbligatorio.

Viceversa, mi sembra molto pertinente l'osservazione del senatore Zenti. Bisognerebbe effettivamente sapere se gli interessati si sono resi conto del fatto che gli oneri, che graveranno su di loro a partire dal 1° luglio, diventeranno maggiori.

Il relatore ha detto che gli interessati erano disposti a versare anche il 3 o il 4 per cento; e ciò ci potrebbe anche soddisfare, perchè, effettivamente, come ha detto il senatore Zenti, con il 1° marzo 1966, quando l'operazione del conglobamento sarà com-

pleta e tutte le voci saranno raggruppate in un'unica cifra, è logico che su quell'importo graverà un contributo maggiore. Pertanto, riterrei opportuno, allo scopo di chiarire tale questione, di rinviare di una settimana l'approvazione del disegno di legge, dando modo al relatore di assumere presso gli interessati le necessarie informazioni, chiarendo loro la situazione, che forse essi già conoscono, ma che noi, per un nostro scrupolo, desideriamo chiarire.

C E L A S C O, *relatore*. Anch'io ho avuto qualche perplessità in proposito; ma mi consta che il Ministero ha effettuato un sondaggio presso gli ufficiali e i sottufficiali, i quali hanno, ripeto, chiesto di portare il contributo fino al 4 per cento. A tale proposta però, si è opposto il Ministro del tesoro, affermando che la contribuzione del 4 per cento sarebbe stata troppo elevata. Ecco perchè si è ripiegati sul 2 per cento.

Pertanto, io sono sicuro della volontà degli interessati ad autotassarsi in maggiore misura. Comunque, se si insiste nella richiesta di un rinvio, dichiaro di rimettermi alla Commissione.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha nulla in contrario a che la Commissione acquisisca altri elementi. Comunque, desidero rilevare che in fondo si tratta di raddoppiare l'attuale contribuzione dall'1 al 2 per cento, venendo incontro ai desideri degli interessati. Sono, infatti, gli interessati che hanno sollecitato il provvedimento, affinché, con tale adeguamento, si possa raggiungere quell'obiettivo che ha indicato il Presidente, e cioè una indennità corrispondente ai bisogni e alle esigenze del momento.

Mi rendo conto dell'osservazione del senatore Zenti; ma quanto da lui fatto presente non è certamente sfuggito all'attenzione degli interessati, i quali sanno che con il conglobamento verranno riunite tutte le voci in un'unica voce, e su di essa verrà determinata la contribuzione.

R O F F I. Ritengo che, dopo gli ultimi chiarimenti forniti dal relatore e dal rap-

presentante del Governo, il provvedimento possa essere varato oggi stesso, senza, quindi, insistere nella richiesta di rinvio.

Pertanto, nel dichiarare il nostro voto favorevole al disegno di legge, noi auspichiamo che tutte le varie Casse, autonome, volontarie, autorizzate, eccetera, per questa o quella categoria, scompaiano al più presto, attraverso la riforma previdenziale che, a quanto si afferma, dovrà essere varata dal Governo.

Se si fosse trattato oggi di un provvedimento per promuovere l'istituzione di una nuova Cassa autonoma, noi non avremmo dato il nostro parere favorevole. Trattandosi, invece, di un adeguamento, non possiamo opporci.

Noi auspichiamo, però, che tra tutti i dipendenti dello Stato, militari e civili, non esistano le disparità che si verificano oggi attraverso autonomie malamente intese, per modo che alcuni godono di un trattamento di quiescenza elevatissimo, al contrario di altri.

È contro il sistema, quindi, che ribadiamo ancora una volta la nostra opposizione, e, pur dando il nostro voto favorevole al disegno di legge, invitiamo il Governo a varare finalmente una riforma che metta tutti i dipendenti dello Stato, e anche gli altri lavoratori, su un piede di parità.

F A N E L L I. Vorrei precisare che non si sta discutendo sul principio dell'istituzione della Cassa. Il provvedimento è volto a chiedere un aumento del contributo in seguito al diminuito potere d'acquisto della lira.

Pertanto, poichè la richiesta parte dagli stessi interessati, ritengo che il provvedimento possa essere approvato nella seduta odierna.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, nu-

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (31 marzo 1965)

mero 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, numero 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.

Le maggiorazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931 contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1° luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con lo aumento di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 3.

L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto

anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti.

L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e i sottufficiali che cessano dal servizio per età o per infermità prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente.

La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di età e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermità.

Per coloro che si avvalgono della predetta facoltà il termine stabilito dal precedente articolo 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.

(È approvato).

Art. 5.

In caso di morte o di irreperibilità dell'iscritto, la indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili mag-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

19ª SEDUTA (31 marzo 1965)

giorenni, è corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele: « Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele: « Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »; già approvato dalla Camera.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così modificato:

« I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto il compimento di periodi di comando ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

Z E N T I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficia-

li dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica prevede — rispettivamente agli articoli 38, 109 e 118 — i periodi minimi di comando, per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, dell'Ausiliaria e della Riserva, ai fini della valutazione.

All'articolo 143 delle norme transitorie della stessa legge è detto: « I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e 118 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria o nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370 e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo il compimento di periodi di comando ».

È avvenuto che a tale norma si è data interpretazione restrittiva, nel senso che il beneficio dell'esonero dal periodo minimo di comando ai fini della valutazione, è stato limitato agli ufficiali in servizio permanente effettivo, escludendone quelli dell'ausiliaria e della riserva. Si è creata così una prima sperequazione di trattamento.

Va, altresì, notato che la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento esonerava tutti gli ufficiali delle armi e dei servizi dai periodi minimi di comando o da attribuzioni specifiche ai fini della valutazione; e di tale beneficio hanno continuato a godere gli ufficiali dei servizi con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, che alla precedente faceva espresso richiamo.

Si è determinata, così, una seconda sperequazione di trattamento tra gli ufficiali delle armi e gli ufficiali dei servizi in posizione di ausiliaria e di riserva.

Il disegno di legge al nostro esame si propone di eliminare l'anzidetto diverso trattamento, in modo che gli ufficiali delle armi, in posizione di ausiliaria o di riserva, i quali all'atto della promulgazione della legge n. 1137 erano in attesa di poter conseguire la seconda promozione prevista dalla legge n. 370 del 9 maggio 1940, e ne sono stati esclusi per non aver potuto compiere i periodi di comando previsti dalla legge del 1955, possano beneficiare delle condi-

zioni previste dall'articolo 143, che si propone, a questo fine, di modificare.

La modifica, a sanatoria del trattamento sperequato venutosi a determinare, consiste nell'eliminazione dall'articolo 143 dell'inciso « agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo ».

Si tratta di pochi ufficiali delle Armi nella posizione di ausiliaria o di riserva, che non conseguirono promozioni prima del 1957 per mancanza del requisito di comando in reparto nel servizio permanente effettivo. È questione per gran parti di pluridecorati al valor militare, che hanno combattuto tutte le guerre, da quella del 1915-18, e che sono, pertanto, da ritenersi ben meritevoli di una soddisfazione morale, da conseguirsi mercè una giusta riparazione, come dispone il disegno di legge al nostro esame, senza alcun onere per lo Stato.

La Commissione finanze e tesoro, ha dato parere favorevole. Ma, onorevoli colleghi, mentre vi rivolgo cortese invito ad approvare il disegno di legge n. 1027, che ha avuto l'onore di illustrarvi, consentitemi di auspicare come particolarmente necessario e urgente un riesame *ab imis fundamentis* della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica.

Ricorrono continui provvedimenti, parziali, correttivi, emendativi, integrativi della suddetta legge, che finiranno con il costituire un ponderoso fattore di confusione, anzichè di chiarificazione. Recentemente il senatore Rosati ha presentato il disegno di legge n. 1066 (di cui l'onorevole Presidente mi ha fatto l'onore di affidarmi la relazione) che propone una ulteriore, ennesima modifica alla suddetta legge sull'avanzamento degli ufficiali. Che questa radicale revisione si faccia nel quadro dei provvedimenti da adottarsi per l'unificazione delle tre Forze armate o con uno specifico provvedimento, da parte della Commissione consultiva parlamentare o da parte del Governo, conta in maniera affatto relativa; quanto importa è che l'esame globale dei problemi relativi all'avanzamento si faccia presto e con responsabili criteri di definitività e di giustizia.

R O F F I . La nostra parte politica è d'accordo.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La portata del provvedimento è alquanto limitata: si riferisce soltanto ad un periodo che coincide con l'anno 1957. Si tratta di pochi casi che giustamente vanno affrontati e risolti nel senso indicato dal provvedimento oggi al nostro esame. Con la soppressione dell'inciso contenuto nell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, agli affetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, noi superiamo le difficoltà che sono state incontrate e rilevate anche dalla Corte dei conti nella registrazione dei decreti; e quindi otteniamo lo scopo che il provvedimento si propone di conseguire. Il Governo si dichiara, pertanto, favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1048)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono

4ª COMMISSIONE (Difesa)

19ª SEDUTA (31 marzo 1965)

alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

R O S A T I, *relatore*. Questo disegno di legge è in certo modo analogo a quello testè approvato. Si tratta, cioè, di apportare una modifica ad un articolo di una legge precedente, esattamente al secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, di cui è stato relatore a suo tempo un nostro collega, il senatore Vallauri. Essa era stata presentata ad iniziativa del Governo nel 1961, ma ha impiegato due anni per poter essere approvata, poichè, per le continue modifiche che venivano apportate, è dovuta tornare più volte all'esame della Camera dei deputati e del Senato.

Detta legge all'articolo 1 prevede che gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico siano iscritti in quattro ruoli: ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici; inoltre, dispone la conservazione, fino ad esaurimento, di un ruolo speciale per gli ufficiali in servizio permanente, i quali a domanda potevano essere trasferiti nel ruolo assistenti tecnici, mentre quelli in congedo dovevano essere immessi nel ruolo transitorio obbligatoriamente. L'articolo 3 prevede anche, per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dei ruoli chimici e fisici, un limite di età che varia dai 63 ai 50 anni, a seconda del grado, ma nulla stabilisce riguardo al limite di età per il collocamento in congedo

assoluto degli ufficiali specialisti, per i quali è sembrato che non valessero le disposizioni contenute in un'altra legge, quella del 10 aprile 1954, n. 113, il cui articolo 63, nel secondo comma, recita testualmente: « Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

65 anni se capitano;

63 anni se ufficiale subalterno ».

Il disegno di legge oggi al nostro esame vuole apportare una modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1962, n. 52, che desidero leggervi per vostra memoria.

« Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 61, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo ».

Ora l'articolo unico del presente disegno di legge, che intende appunto modificare il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, opera tre innovazioni. La prima consiste nel fatto che il provvedimento ha una specie di retroattività, in quanto la modifica vale dal giorno

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (31 marzo 1965)

in cui è entrata in vigore la legge 26 gennaio 1963, n. 52. La seconda innovazione è contenuta nelle seguenti parole: « Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19 ». Infatti l'articolo 19 dice: « Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanto posti eccetera ». La terza innovazione risiede nel fatto che agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, che vi ho letto; dà, cioè, la possibilità di arrivare ai 65 anni per i capitani e a 63 per gli ufficiali subalterni.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali » (1049)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei corpi del genio navale e delle armi navali è elevato a 22 anni.

Z E N T I, *relatore*. In definitiva, si tratta di elevare da 21 a 22 anni l'età di ammissione degli allievi dell'Accademia navale per i rami del corpo genio navale e delle armi navali.

Citerò, brevemente, la storia di questa vicenda. La legge 8 luglio 1926, n. 1178, fissava a 20 anni l'età massima degli allievi; con la legge 6 giugno 1935, n. 1280, detto limite massimo è stato elevato a 21 anni. È intervenuta successivamente la legge 26 gennaio 1963, n. 52, che riguarda il riordinamento del Corpo del genio aeronautico, e in cui, all'articolo 4, si prevede che gli allievi dell'Accademia aeronautica per il Corpo genio aeronautico siano ammessi all'età massima di 22 anni. Quindi si è creata, con questa terza legge, una diversità di trattamento, per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, tra gli allievi dell'Accademia navale e quelli dell'Accademia aeronautica. Pertanto, si ritiene di dover elevare allo stesso livello di 22 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale per i Corpi del genio navale e delle armi navali.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei trarre motivo del presente provvedimento per richiamare l'attenzione sul fatto che talvolta noi, mentre intendiamo introdurre delle novità per determinate categorie o settori, creiamo poi delle situazioni, cui è necessario rimediare.

Esprimo, senz'altro, parere favorevole al disegno di legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)19^a SEDUTA (31 marzo 1965)

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito » (1050)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Z E N T I , relatore. È nota la carenza di ufficiali medici generici, e specialisti in particolare, nell'Esercito. Una carenza di ufficiali medici si registra anche nella Marina e nell'Aeronautica, ma, come dirò successivamente, in misura molto inferiore. Oggi la situazione deficitaria degli organici dei medici specialisti e generici nell'Esercito ammonta a circa 300 vacanze. Debbo anche sottolineare, ad informazione degli onorevoli senatori, che il reclutamento del personale sanitario per questi delicati e particolari servizi è risultato, da alcuni anni a questa parte, estremamente difficile. Posso citare dati precisi: nell'ultimo concorso, per medici militari, espletato alcuni mesi fa, erano stati messi a disposizione 60 posti di tenente medico, ma in ruolo sono entrati, come vincitori, soltanto 10 tenenti medici. È ora in atto un nuovo concorso per 100 posti di tenente medico: le domande pervenute sono state, in tutto, cinque, per cui si son dovuti riaprire i termini al fine di rimpinguare il numero dei partecipanti.

Per sopperire a questa grave carenza di medici militari, si è già sperimentato il si-

stema delle convenzioni con medici generici e specialisti civili. Senonchè, non essendo tali convenzioni mai state stipulate, ma essendo avvenute attraverso accordi degli stabilimenti sanitari e delle infermerie periferiche militari, non sono state registrate di buon grado le spese relative da parte della Corte dei conti, la quale reiteratamente ha invitato il Ministero della difesa-Esercito a regolare tali convenzioni con medici civili.

Debbo informare gli onorevoli colleghi che già nel 1964 per il servizio di collegamento fra sanità militare e medici civili il Ministero della difesa-Esercito ha sopportato una spesa di 178.966.000 lire.

Dicevo prima che la Marina e l'Aeronautica sono interessate in minor misura a questo problema, prima di tutto perchè le vacanze del personale sanitario nelle suddette Forze armate sono in numero di gran lunga inferiore rispetto a quelle che si lamentano nell'Esercito; in secondo luogo perchè già sussistono, per questi due rami delle Forze armate, le convenzioni con medici civili.

Occorre, quindi, disciplinare tali prestazioni. A ciò tende il disegno di legge al nostro esame. All'articolo 1 si prevede la facoltà di convenzioni con i medici specialisti civili, per un periodo massimo di quattro anni; però ogni convenzione non dovrà avere una durata superiore all'anno solare. All'articolo 2 è detto che gli incarichi dovranno essere contenuti nel limite massimo di 300 unità, e non dovranno superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Il compenso massimo mensile è fissato, nello stesso articolo 2, in lire centomila. All'articolo 3 si prevede che l'onere potrà ammontare a 249.600.000 lire per l'esercizio 1965; ad esso sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

D'altra parte, la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge in esame.

Nella nota introduttiva al provvedimento si legge: « Nell'attesa che provvedimenti di più largo respiro possano migliorare le con-

dizioni di reclutamento degli ufficiali medici ed assicurare, quindi, anche la disponibilità di elementi preparati nelle specializzazioni tradizionali e in quelle di più recente istituzione, l'Amministrazione deve ricorrere a prestazioni specialistiche di medici civili». Formulo, quindi, l'auspicio che tale attesa possa essere contenuta in termini molto brevi, affinché si raggiunga il *plenum* nella copertura dei posti di ufficiale medico militare e si pervenga ad un assetto autonomo e qualificato di questo delicato e importantissimo settore dei servizi militari. È con questo auspicio che invito gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge.

G I O R G I . In fondo, la carenza di ufficiali medici lamentata dal relatore, per me socialista, ha un significato di natura psicologica. Voglio dire, cioè, che il mondo oggi tende alla pace ed alla fratellanza umana, e quindi si allontana il più possibile da tutto ciò che è in relazione con la guerra, ed affermo ciò con tutto il rispetto che nutro per l'Esercito italiano, del quale mi onoro di far parte. È un fatto che la psicologia popolare è favorevole alla creazione di scuole e ospedali in gran numero, e alla abolizione delle Forte armate. La carenza di ufficiali medici, secondo me, dipende, pertanto, da tale fattore psicologico, che ha una grande importanza.

Una seconda causa ritengo sia costituita dalla discriminazione che viene operata spietatamente quando la persona, che vorrebbe entrare nell'esercito, appena appena sfiora le forze politiche avverse al Governo. I figliuoli di tre miei amici, che partecipavano ad un concorso per ufficiali, furono eliminati, senza dire loro la verità. Ciò è capitato anche a me personalmente quando ero sotto le armi.

Non è serio che si facciano tali cose. Noi dobbiamo agire in maniera che l'Esercito abbia la consistenza che deve avere; cerchiamo, perciò, di eliminare i preoccupanti sistemi, che ho denunciato, e che, secondo me, incidono in misura notevole sul problema, che il senatore Zenti ha prospettato.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche, le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente è conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

(È approvato).

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unità, non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centomila.

(È approvato).

4ª COMMISSIONE (Difesa)

19ª SEDUTA (31 marzo 1965)

Art. 3.

All'onere di lire 249.600.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari